



COMUNE DI MEDIGLIA Provincia di Milano

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Urbanistica ed Ecologia

ORDINANZA N° 21 del 06/04/2011
Prot. n. 5582

**OGGETTO: MISURE DI LOTTA PER IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE –
ANNO 2011**

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Mediglia effettua annualmente:

- interventi di dezzanarizzazione (antilarvale ed adulticida) sulle aree pubbliche del territorio comunale, nel periodo Aprile – Ottobre, con monitoraggio delle aree soggette ad intervento, al fine di verificare e controllare lo sviluppo delle zanzare ed i risultati degli interventi eseguiti;
- campagne informative alla cittadinanza (mediante opuscoli e serate informative dedicate) perché collabori assumendo comportamenti atti ad evitare la proliferazione delle zanzare;
- distribuzione gratuita alla cittadinanza di larvicida per zanzare;

Considerato che alcune specie di zanzare possono provocare problemi di carattere sanitario, trattandosi di potenziali insetti vettori di malattie infettive;

Ravvisata la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica fornendo tutte le prescrizioni e le informazioni finalizzate ad eliminare le condizioni ambientali che favoriscono l'insediamento e la proliferazione delle zanzare;

Vista la comunicazione ASL (atti com. 4820 del 28.03.2011) riportante gli aspetti ritenuti essenziali per il contenimento delle zanzare e di seguito evidenziati;

Richiamata la Nota della Regione Lombardia del 05.01.2010 prot. n° H1.2010.0000127, riportante le misure di lotta per il contenimento delle zanzare;

Visto il Regolamento Locale di Igiene;

Richiamato il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, art. 50, comma 5;

ORDINA

a tutta la cittadinanza, agli amministratori di condominio, ai proprietari o conduttori di edifici

- Di eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensioni allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti.
- Di far eseguire interventi contro le femmine svernanti a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray nei seguenti luoghi: cantine, locali caldaia, locali pompe di sollevamento, solai, vasche settiche, camere ispezione rete fognaria;

- Di non abbandonare oggetti e/o contenitori (bottiglie, barattoli, lattine, ecc...) che possano raccogliere e trattenere acqua piovana;
- Di procedere al regolare svuotamento dall'acqua (almeno ogni 5 giorni) di oggetti e contenitori situati nelle aree private quali giardini, cortili, terrazzi, ecc;
- Di coprire i contenitori inamovibili – vasche, bidoni, fusti per l'irrigazione, ecc... - con teli plastici o reti antizanzare;
- Di mettere nei vasi portafiori dei cimiteri e in generale in tutti i sottovasi all'aperto dei fili di rame che risultano tossici per le larve di zanzara;
- Di pulire e trattare con prodotti larvicidi, nel periodo dal 01 Maggio al 30 ottobre con cadenza di 10/20 giorni a seconda delle condizioni meteorologiche, i tombini di raccolta dell'acqua piovana nelle proprie aree private: giardini, cortili, ecc...

inoltre alle aziende agricole, zootecniche e alle ditte che, a qualsiasi titolo detengono anche temporaneamente, copertoni o effettuano attività di demolizioni-rottamazione auto:

- Di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee di acqua stagnante;
- Di conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, accatastati all'aperto e coperti con teli plastici fissi al fine di impedire che gli stessi possano raccogliere acqua piovana;
- Di provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo 01 Maggio - 30 ottobre periodici interventi larvicidi e/o adulticidi, ogni 10/20 giorni a seconda delle condizioni meteorologiche, comunicando con 48 ore di anticipo, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente, la data e l'ora dell'intervento.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all' art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000, fatta salva l'applicabilità dell'art. 650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità)

Il provvedimento può essere impugnato ai sensi della Legge 1034/71 e del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 davanti al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dello stesso, o entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

DISPONE

- La pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio on-line, sul sito del Comune, e mediante manifesti sul territorio comunale per renderla nota alla cittadinanza.
- La trasmissione di copia del presente atto al Locale Comando di Polizia, e all'A.S.L. Milano Due, per gli adempimenti di competenza.

Il Locale Comando di Polizia è incaricato dell'osservanza della presente Ordinanza e di irrogare le eventuali sanzioni.

Dalla Residenza Municipale, li 4.04.2011



IL SINDACO
Carla Andena

Carla Andena